ILARIO SORRENTINO
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
11.11.2026 19:58:25 GMT+01:00

NICOLA DELL'ACQUA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
12.11.2026 08:47:51 GMT+01:00

DELIBERAZIONE 20 OTTOBRE 2026
373/2026/S/GAS

OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE II, [OMISSIS]. RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI INTEGRITÀ E TRASPARENZA DEL MERCATO DEL GAS NATURALE ALL'INGROSSO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1404ª riunione del 20 ottobre 2026

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che ha modificato la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: REMIT);
- il regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c) e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- l'articolo 22 della legge 30 ottobre 2014, n. 161;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 5 dicembre 2018, 631/2018/R/gas, recante il Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale e s.m.i. (di seguito: TIMMIG);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas, recante il "Testo integrato per la regolazione in materia di garanzia di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale" e s.m.i. (di seguito: RAST);
- le Linee Guida dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia sull'applicazione del REMIT del 22 luglio 2021 – sesta edizione (di seguito: Linee Guida ACER deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004 n. 138/2004

e s.m.i. (di seguito: deliberazione 138/04);
- il Codice di stoccaggio di Stogit S.p.A., come da ultimo approvato dall'Autorità (di seguito: codice di stoccaggio Stogit);
- il Codice di stoccaggio di Ital Gas Storage S.p.A., come da ultimo approvato dall'Autorità (di seguito: codice di stoccaggio IGS);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com o Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 20 febbraio 2024 47/2024/S/gas , recante "Irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni in materia di integrità e trasparenza del mercato del gas naturale all'ingrosso" (di seguito: deliberazione 47/2024/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità [omissis] per l'appello della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia), Sez. I, [omissis], di annullamento della deliberazione dell'Autorità 47/2024/S/gas (di seguito: deliberazione 47/2024/S/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 20 luglio 2023, DSAI/7/2023/gas (di seguito: determinazione DSAI/7/2023/gas);
- la Sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. I, [omissis];
- la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, [omissis];
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2026, 320/2026/S/gas, recante "Avvio di un procedimento per la rideterminazione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione in materia di integrità e trasparenza del mercato del gas naturale all'ingrosso" (di seguito: deliberazione 320/2026/S/gas o deliberazione di avvio).

FATTO:

1. Con deliberazione 47/2024/S/gas, l'Autorità ha irrogato a Enet Energy S.A. (di seguito: Enet o società o operatore) una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 940.000 per la violazione del divieto di manipolazione del mercato di cui all'art. 5 del REMIT, in particolare per avere posto in essere la condotta manipolativa del mercato di cui all'art. 2, numero 2), lettera a), punto iii), del medesimo Regolamento.
2. Le movimentazioni fisiche e commerciali effettuate da Enet con riferimento al giorno gas [omissis] hanno determinato lo sbilanciamento progressivo del sistema, inducendo il responsabile del bilanciamento, Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: SRG), ad intervenire nel mercato infragiornaliero (MI-GAS) – gestito dal GME – per riequilibrare il sistema stesso. Segnatamente, Enet ha presentato overnomine in erogazione e iniezione molto più elevate rispetto al volume che desiderava effettivamente erogare [omissis] ed immettere [omissis] per bilanciare la propria posizione nel giorno gas [omissis]. Tali movimentazioni fisiche (attraverso le rinomine di stoccaggio) e commerciali (speculari a quelle fisiche, effettuate nei mercati gestiti dal GME) hanno determinato un rilevante sbilanciamento del sistema gas e indotto SRG a intervenire [omissis] nel MI-GAS. Inoltre, a seguito

dell'intervento di SRG, la Società ha invertito la propria operatività e ha abbinato la quota prevalente dei volumi offerti in acquisto da SRG a prezzi superiori ai corsi correnti. L'Autorità ha quindi accertato la violazione del divieto di manipolazione del mercato di cui all'art. 5 del REMIT, avendo la Società posto in essere una condotta manipolativa ai sensi dell'art. 2, numero 2), lettera a), punto iii), del REMIT, consistente nell'aver inviato, con l'uso delle overnomine, segnali fuorvianti al mercato.

3. ENET ha impugnato la deliberazione 47/2024/S/gas con ricorso [omissis] innanzi al TAR per la Lombardia, Milano, domandandone l'annullamento e, in subordine, la rideterminazione della sanzione nella misura edittale minima o in quella ritenuta in giustizia.
4. Con la sentenza [omissis] il TAR Lombardia ha accolto il ricorso dichiarando illegittimo il provvedimento impugnato.
5. Con la sentenza [omissis] il Consiglio di Stato, in parziale accoglimento del ricorso presentato dall'Autorità, ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo sussistente la configurabilità dell'illecito sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato "*la determinazione è illegittima nella parte relativa alla quantificazione della sanzione, che non consente di verificare il rispetto dei criteri dettati dal Regolamento sanzioni e del principio di proporzionalità. Ne consegue l'annullamento del provvedimento in parte qua*". A tal riguardo, il Consiglio di Stato, ritenendo che non sussistano gli estremi per attivare il potere sostitutivo del Giudice ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a., ha stabilito che: "*La nuova quantificazione presuppone, infatti, una rinnovata valutazione complessiva e comparativa dei diversi elementi tecnici, economici e operativi rilevanti ai fini della commisurazione, la cui ponderazione appare opportuno rimettere all'Autorità di settore.*"
6. Con la deliberazione 320/2026/S/GAS l'Autorità ha disposto l'avvio del procedimento per la rideterminazione della sanzione, in ottemperanza alla sentenza [omissis], dando all'esercente un termine di 45 giorni per formulare eventuali osservazioni.
7. La Società ha presentato in data 23 settembre 2026 le proprie osservazioni (acquisite con protocollo Autorità 72541) in replica alla deliberazione di avvio 320/2026/S/GAS.

VALUTAZIONE GIURIDICA

Le osservazioni della Società

8. In via generale, la Società osserva che, in ottemperanza alla Sentenza, l'oggetto del procedimento avviato con la deliberazione 320/2026/S/GAS è la determinazione *ex novo* dell'importo della sanzione, non potendo l'Autorità procedere alla "*ricerca di argomenti ulteriori idonei a confermare l'importo già ritenuto illegittimo dalla Sentenza*".
9. In particolare, con riferimento al criterio della ***gravità della violazione***, la Società ritiene che l'Autorità, in ottemperanza alla Sentenza, debba espungere dal profitto rilevante ai fini della quantificazione della sanzione la somma di [omissis] euro,

avendo il Consiglio di Stato evidenziato che detta somma è stata indicata per la prima volta in giudizio (mentre il punto 41 della deliberazione annullata, dedicato alla commisurazione della sanzione, menziona espressamente il solo profitto di [omissis] euro) e che, in ogni caso, deriva "*da operazioni anteriori alle overnomina oggetto di contestazione*". Per tale ragione, secondo la Società, l'unica somma da prendere in considerazione quale profitto derivante dalla violazione, ai fini della rideterminazione della sanzione, sarebbe quella di [omissis] euro, pena una inammissibile *reformatio in peius* di detta delibera.

10. La Società ritiene inoltre che, in ottemperanza alla Sentenza, l'Autorità debba procedere alla rideterminazione della sanzione, tenendo conto della durata della condotta, limitata ad un solo giorno gas, e dell'assenza di intenzionalità dell'agente, ciò anche alla luce del fatto che, come evidenziato dal Consiglio di Stato, la sanzione risulta pari a 47 volte il minimo edittale (paragrafo 23.7).
11. Con riguardo alle ***condizioni economiche dell'esercente*** (paragrafo 23.8 della Sentenza [omissis]), Enet ritiene che l'affermazione contenuta nella delibera di avvio del presente procedimento, secondo la quale il fatturato non risulta "*tra gli elementi determinanti ai fini della quantificazione della sanzione, se non nel senso di una verifica di adeguatezza dell'importo base della sanzione*", non sarebbe coerente né con la delibera annullata in parte qua – che al punto 44 contiene un richiamo generale agli elementi indicati ai punti precedenti (tra i quali appunto il fatturato) – né con il Regolamento Sanzioni *pro tempore vigente* ai sensi del quale il fatturato non rileverebbe quale mero elemento di verifica dell'adeguatezza dell'importo base della sanzione. Inoltre, sotto il medesimo profilo, la Società sostiene l'inadeguatezza del dato relativo al fatturato ai fini di rappresentare le condizioni economiche della Società, in particolare alla luce dell'anomalo eccezionale aumento di prezzi registrato nell'esercizio 2022 richiamato dal punto 23.8 della Sentenza.
12. Sotto il profilo della ***personalità dell'agente***, a parere dell'esercente, l'Autorità deve rideterminare la sanzione tenendo conto dell'assenza di precedenti sanzionatori, in ottemperanza al punto 23.4 della Sentenza.
13. Infine, l'Autorità nel rideterminare la sanzione, in ottemperanza al punto 24 della Sentenza, deve procedere ad una verifica di proporzionalità e coerenza della quantificazione della sanzione rispetto alle sanzioni irrogate in precedenza dall'Autorità ad altri due operatori (pari a 27.000 euro e a 20.000 euro), non risultando pertinente – ad avviso della Società – il richiamo effettuato dalla delibera di avvio del presente procedimento alla diversità tra la violazione commessa da Enet e le violazioni commesse dagli altri due operatori.
14. Per tutto quanto sopra, la Società chiede la rideterminazione della sanzione al minimo edittale o, in subordine, in altra misura prossima al minimo edittale.

Valutazioni sulle osservazioni di Enet

15. In via generale, occorre evidenziare che il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'appello incidentale di Enet nella parte relativa alla quantificazione della sanzione, rilevando un difetto di motivazione del provvedimento oggetto del giudizio, come

risulta testualmente (enfasi aggiunta):

- dal punto 23.3 della Sentenza, il primo dedicato alla quantificazione della sanzione: "*la motivazione della deliberazione impugnata, nei punti (40-43) dedicati alla quantificazione della sanzione, presenta tuttavia taluni profili di criticità e non giustifica adeguatamente l'importo della sanzione irrogata che non risulta – allo stato – conforme alle regole e ai principi sopra enunciati [ossia quelli desumibili dall'art. 18 del REMIT, dall'art. 11 della legge 689/81 e dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni]*";
- dal punto 25, ossia l'ultimo dedicato alla quantificazione della sanzione: "*Alla luce di quanto sopra evidenziato, la determinazione è illegittima nella parte relativa alla quantificazione della sanzione, che non consente di verificare il rispetto dei criteri dettati dal Regolamento sanzioni e del principio di proporzionalità. Ne consegue l'annullamento del provvedimento in parte qua (punti 40-44)*".

Il difetto di motivazione rilevato dal Consiglio di Stato è poi stato puntualizzato per ciascuno di tre dei criteri di quantificazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge 689/81, come risulta testualmente (enfasi aggiunta):

- dai punti 23.6 e 23.7 della Sentenza con riferimento al criterio della ***gravità della violazione***: "*(...) l'Autorità non ha chiarito perché il relativo vantaggio economico* [realizzato sul mercato del giorno prima, pari a [omissis] euro] *sia causalmente riconducibile alla condotta sanzionata*"; "*Tali elementi di favore* [l'essersi esaurita la condotta illecita in un solo giorno gas e il non essere stata acquisita prova del fatto che la società abbia agito intenzionalmente allo scopo di inviare segnali falsi al mercato] *non sembrano essere stati tradotti, nella complessiva ponderazione dell'Autorità, in una riduzione apprezzabile dell'entità della sanzione, irrogata in misura pari a quarantasei volte il minimo edittale (pari a 20.000 euro)*";
- dal punto 23.4 della Sentenza con riferimento al criterio della ***personalità dell'agente***: "*Tale formula* ["non risultano circostanze rilevanti"] *non consente di comprendere se sia stato effettivamente considerato l'elemento rappresentato dall'assenza, in capo ad E., di precedenti violazioni in materia di integrità e trasparenza dei mercati energetici, nonostante l'operatività della società sin dal 2012 e lo svolgimento di oltre 4.000 giorni gas di attività.* (…) *L'assenza di precedenti specifici, accompagnata da un prolungato periodo di attività nel medesimo mercato, costituisce un elemento potenzialmente indicativo di una ridotta inclinazione alla commissione di illeciti, tale da richiedere una valutazione espressa*";
- dal punto 23.8 della Sentenza con riferimento al criterio delle ***condizioni economiche dell'agente***: "*(...) l'Autorità si è limitata a richiamare, al paragrafo 43 della deliberazione, il fatturato realizzato da Enet nell'esercizio precedente l'avvio del procedimento sanzionatorio, traendone il rilevante peso economico della società, senza chiarire in quale misura tale dato sia stato concretamente valorizzato nella determinazione della sanzione, né se esso fosse pienamente rappresentativo dell'effettiva capacità economica dell'impresa. Come*

evidenziato da Enet, infatti, il fatturato relativo al 2022 risulta significativamente influenzato dall'eccezionale aumento dei prezzi del gas determinato dalle note tensioni geopolitiche e non esprime necessariamente, nella sua interezza, una corrispondente crescita strutturale delle dimensioni economiche dell'operatore".

Infine, la Sentenza richiama al punto 24 "*l'insufficienza della motivazione*" con riferimento alla mancata considerazione di due precedenti provvedimenti sanzionatori (la deliberazione 306/2022/S/gas e la deliberazione 307/2022/S/gas) che avevano comminato sanzioni pari o prossime al limite edittale: "*Per quanto i precedenti riguardino operatori di dimensioni economiche significativamente inferiori a quelle di Enet, il rilevante scarto tra tali importi e quello della sanzione in esame non trova adeguata giustificazione della motivazione della deliberazione impugnata*".

16. Contrariamente a quanto prospettato dall'esercente, il vizio accertato dal Consiglio di Stato è del tutto coerente con la statuizione di procedere ad una "*nuova quantificazione*" che presuppone "*una rinnovata valutazione complessiva e comparativa dei diversi elementi tecnici, economici e operativi rilevante ai fini della commisurazione, la cui ponderazione appare opportuno rimettere all'Autorità di settore*" (punto 25.1 della Sentenza).
17. In ottemperanza alla Sentenza, si procede di seguito alla nuova quantificazione della sanzione, tenendo conto delle osservazioni svolte dall'esercente sugli elementi di valutazione indicati nella delibera di avvio del presente procedimento.

Quantificazione – rideterminazione della sanzione

18. L'articolo 18 del REMIT prevede che "*Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del presente regolamento devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, riflettere la natura, la durata e la gravità delle infrazioni commesse, i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti dall'attività di negoziazione svolta sulla base delle informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato*" (enfasi aggiunta).
19. Ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 161/2014 l'Autorità irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 5 milioni nei confronti dei soggetti che pongano in essere una delle condotte manipolative del mercato definite dall'articolo 2, numero 2), e dall'articolo 5 del REMIT, salvo il potere di aumentare le sanzioni fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nella misura massima (comma 8).
20. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 689/81, del Regolamento Sanzioni, la quantificazione della sanzione è compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze

della violazione;
- personalità dell'agente;
- condizioni economiche dell'agente.

21. In particolare, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Sanzioni *pro tempore* vigente "*L'importo base delle sanzioni irrogate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge è determinato in ragione della* ***gravità della violazione***" che, ai sensi del successivo art. 26, si desume tra l'altro: a) dalla natura dell'interesse tutelato dalla norma violata; b) dalla durata della violazione; c) dalla rilevanza degli eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato, sugli utenti, sui clienti finali; d) dagli indebiti vantaggi conseguiti dall'agente in conseguenza della violazione; e) dal grado di colpevolezza dell'agente.
 Nel caso di specie:
 a) quanto alla natura dell'interesse tutelato dalla disposizione violata, la condotta della società contrasta con le disposizioni volte ad assicurare che i consumatori e gli altri soggetti del mercato possano nutrire fiducia nell'integrità dei mercati dell'elettricità e del gas, che i prezzi fissati sui mercati dell'energia all'ingrosso riflettano un'interazione equa e concorrenziale tra domanda ed offerta e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato;
 b) per quanto riguarda la durata, la condotta contestata ha interessato un solo giorno gas [omissis];
 c) quanto alla rilevanza degli effetti pregiudizievoli, lo schema di operazioni contestate – seppure riferito ad un solo giorno gas – ha avuto un impatto significativo sia sull'equilibrio del sistema, determinandone lo sbilanciamento e dunque l'intervento di SRG nei termini nella deliberazione 47/2024/S/gas, sia, conseguentemente, sui prezzi di sbilanciamento (in particolare quello applicato agli utenti con disequilibrio negativo) alterando il riferimento di prezzo per le successive negoziazioni; in tal modo, la condotta della società ha cagionato pregiudizi anche agli altri partecipanti al mercato.
 d) quanto agli indebiti vantaggi, dall'attività di negoziazione la Società ha conseguito indebiti vantaggi economici complessivamente pari a [omissis] euro, e in particolare: (i) sul Mercato Infragiornaliero (MI), con consegna nel giorno gas [omissis], un profitto pari a circa [omissis] euro (calcolato moltiplicando il differenziale tra il prezzo unitario dei volumi venduti e il prezzo unitario dei volumi acquistati con il valore minimo tra i volumi venduti e i volumi acquistati); (ii) nel "Mercato del Giorno Prima" (MGP) del [omissis], con consegna nel giorno gas [omissis], profitti stimati in circa [omissis] euro;
 e) quanto al grado di colpevolezza, considerate le difese sul "controflusso invernale" svolte dalla Società nell'ambito del procedimento chiuso con la deliberazione 47/2024/S/gas, si tiene conto che gli elementi acquisiti al procedimento non consentono di affermare che l'operatore abbia intenzionalmente agito al fine di inviare segnali falsi o fuorvianti al mercato.

22. Con particolare riferimento agli *indebiti vantaggi*, le osservazioni svolte dall'esercente nel presente procedimento – volte in sostanza ad espungere la somma di [omissis]

euro dal profitto conseguito dall'esercente rilevante ai fini della quantificazione – non possono essere accolte per le seguenti ragioni.

Anzitutto, come risulta accertato dal punto 31 della deliberazione 47/2024/S/gas non impugnato, non v'è dubbio che la Società – vendendo in MGP con consegna il [omissis] la quantità di gas naturale che aveva iniettato nel periodo [omissis], erroneamente confidando nel servizio di controflusso invernale – abbia *effettivamente realizzato profitti* stimabili in circa [omissis] euro.

In secondo luogo, la stima in questione è stata effettuata considerando [omissis]. Dunque, come precisato allo stesso punto 31 della deliberazione 47/2024/S/gas, richiamato dal successivo punto 41 nella parte relativa alla determinazione della sanzione, si tratta [omissis] (punto 31), affermazione anche questa mai contestata dalla Società.

In terzo luogo, come chiarito al punto 14 della deliberazione 320/2026/S/gas in ottemperanza al punto 23.6 della Sentenza, detta somma è causalmente riconducibile alla condotta sanzionata in quanto l'importo di [omissis] euro consiste nel profitto che la Società ha realizzato vendendo – nel MGP del [omissis], con consegna nel giorno gas [omissis] (e quindi nello *stesso giorno* al quale si riferiscono le *overnomination* oggetto della condotta illecita) – la quantità di gas (più precisamente [omissis]) che, per sua stessa ammissione, aveva iniettato [omissis] (cfr. il punto 26 della deliberazione impugnata, richiamato al punto 41 in punto di quantificazione della sanzione) e, quindi, del quantitativo di gas per "coprire" il quale Enet ha posto in essere la condotta manipolativa (consistente nell'"abuso" delle overnomine in erogazione e iniezione). Per sua stessa ammissione, Enet ha infatti "overnominato" per "sopperire" all'indisponibilità della capacità di erogazione necessaria a "coprire" le vendite in MGP – con giorno di consegna [omissis] – del gas iniettato nei [omissis] giorni precedenti.

Infine, l'accoglimento della pretesa dell'esercente volta a limitare il profitto rilevante ai fini della quantificazione della sanzione al solo profitto realizzato in MI, ossia a [omissis] euro – oltre a contrastare con l'accertamento definitivo contenuto al punto 31 della deliberazione 47/2024/S/gas, richiamato dal successivo punto 41 relativo alla quantificazione – non consentirebbe alla sanzione, rideterminata in ottemperanza alla Sentenza, di assolvere alla sua funzione deterrente e dunque di rispettare l'art. 18 del REMIT che impone sanzioni "effettive, dissuasive e proporzionate", tali da riflettere i vantaggi ottenuti dagli operatori con la manipolazione.

23. Per le ragioni sopra esposte, l'Autorità ritiene che l'importo base della sanzione di cui all'art. 26 del Regolamento Sanzioni *pro tempore* vigente non possa in ogni caso essere determinato in un valore inferiore alla stima più prudenziale (cioè favorevole alla Società) degli indebiti vantaggi conseguiti dalla Società con la violazione, altrimenti la sanzione risulterebbe *in radice* priva di qualsiasi efficacia deterrente.
24. Con la deliberazione 47/2024/S/gas l'Autorità, alla luce di tutti gli elementi sopra richiamati (con particolare riferimento all'essersi la condotta esaurita in un solo giorno gas e alla non accertata intenzionalità di inviare segnali falsi o fuorvianti) e tenuto conto della peculiarità della fattispecie manipolativa riscontrata *sub* art. 2, numero 2), lett. a), punto iii, aveva ritenuto sufficiente quantificare l'importo base

della sanzione nella somma di 940.000 euro, [omissis].

25. In doverosa ottemperanza al punto 23.7 della Sentenza, considerato che la condotta si è esaurita in un unico giorno gas ed è ascritta alla Società a titolo di colpa, l'importo base della sanzione può essere rideterminato in 861.000 euro, [omissis].
26. Con riferimento ai criteri dell'***opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*** e alla ***personalità dell'agente*** non risultano circostanze rilevanti né l'esercente ha prodotto nel corso del procedimento elementi utili e rilevanti per attenuare il trattamento sanzionatorio con riguardo a detti criteri. In ottemperanza alla Sentenza, si chiarisce tuttavia che l'Autorità nel determinare la sanzione di cui alla deliberazione 47/2024/S/gas ha preso in considerazione l'assenza di precedenti, ma – in attuazione del Regolamento Sanzioni che all'art. 27 prevede l'aggravamento della sanzione nel caso in cui ricorrano dei precedenti e non invece un'attenuazione nel caso di assenza degli stessi – non ha riconosciuto l'attenuante invocata dall'esercente. Ciò in linea con la giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato che, sulla medesima questione sollevata nel giudizio avverso altro provvedimento sanzionatorio adottato dall'Autorità, ha avuto modo di affermare che "*l'assenza di precedenti violazioni non è prevista come attenuante, mentre la sussistenza di precedenti violazioni può determinare l'aggravamento della sanzione (l'art. 27, co. 3, reg. cit., prevede che l'importo base della sanzione possa essere aumentato fino al doppio se l'impresa ha commesso già una o più violazioni dello stesso tipo e fino a un quarto se ha commesso in precedenza una o più violazioni di tipo diverso)*" (Consiglio di Stato, Sezione II, n. 4909/2024).
27. A tal riguardo, in doverosa ottemperanza, si dà atto poi dell'esito negativo della verifica richiesta dal Consiglio di Stato circa la *potenziale* significatività – in termini di ridotta inclinazione alla commissione di illeciti – dell'assenza di precedenti in capo ad una Società attiva sul mercato per un periodo prolungato. A tal riguardo si evidenzia che: a) risultano allo stato attive nei mercati energetici all'ingrosso 392 imprese (alcune delle quali anche da prima del 2012); b) l'Autorità ha sinora irrogato, per violazioni del Remit, complessivamente cinque sanzioni ad altrettante imprese (tra le quali Enet) senza fare applicazione di alcuna attenuante in ragione dell'assenza di precedenti in capo all'agente; c) Enet risulta destinataria di altro provvedimento sanzionatorio adottato dalla Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia per tentata manipolazione di mercato (SNC/DE/043/23 del 19 dicembre 2024), oltre che della determina di avvio di altro procedimento sanzionatorio innanzi a questa Autorità per violazione di obblighi informativi in materia di integrità e trasparenza del mercato del gas naturale all'ingrosso (determinazione DSAI/12/2026/gas). Le circostanze di cui sopra ostano al riconoscimento di una ridotta inclinazione dell'esercente alla violazione della regolazione, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del Regolamento Sanzioni (a tal riguardo si osserva che la condotta susseguente alla violazione potrebbe al più mostrare una maggiore inclinazione alla violazione rispetto a quella mostrata dai concorrenti).
28. Quanto alle ***condizioni economiche dell'agente***, dalla documentazione in atti risulta che la società nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio (esercizio 1° ottobre 2021 -30 settembre 2022) ha più che triplicato i

propri ricavi, realizzando nella specie un fatturato pari a 8.955.309.597 CHF (corrispondenti a 9.124.105.549,67 euro al tasso di cambio al 30 settembre 2022).

29. In ottemperanza alla Sentenza, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Sanzioni *pro tempore vigente*, l'importo base della sanzione è determinato in ragione della gravità della violazione (che quindi tra i criteri di quantificazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge 689/81 risulta quello prevalente) e non anche in ragione delle condizioni economiche dell'agente, rilevando queste ultime, ai sensi dell'art. 31 del medesimo Regolamento, ai soli fini di una verifica di adeguatezza dell'importo base della sanzione. Per tale ragione, il fatturato rilevante non risulta nella deliberazione 47/2024/S/gas tra gli elementi determinanti ai fini della quantificazione della sanzione, rilevando solo ai fini della verifica, con esiti positivi, di adeguatezza dell'importo base della sanzione – allora determinato in 940.000 euro e ora in 861.000 euro – alla dimensione dell'impresa.
30. Si precisa inoltre che, conformemente alla consolidata giurisprudenza in materia, il fatturato rilevante di cui al punto precedente risulta rappresentativo dell'effettiva capacità economica dell'impresa. La circostanza dell'incremento del prezzo del gas nel 2022, invocato da Enet ed esaminato dall'Autorità in ottemperanza alla Sentenza, non inficia infatti la rilevanza del fatturato quale indice delle effettive dimensioni dell'impresa. A tal riguardo, si evidenzia in particolare che, se il fatturato realizzato dalla Società nell'esercizio 1° ottobre 2021 - 30 settembre 2022 è più che triplicato rispetto a quello dell'esercizio precedente, i profitti hanno registrato un incremento ancora più significativo, passando dai circa 9 milioni di franchi svizzeri dell'esercizio 2020-2021 agli oltre 70 milioni circa dell'esercizio successivo.
31. Infine, in doverosa ottemperanza al punto 24 della Sentenza si precisa quanto segue con riguardo alla mancata considerazione, nel provvedimento sanzionatorio parzialmente annullato, dei precedenti provvedimenti con i quali l'Autorità aveva irrogato – sia pure "*ad operatori di dimensioni economiche significativamente inferiori a quelle di Enet*" (così il punto 24 della Sentenza) – sanzioni di modico valore per violazioni del Remit, protrattesi per un arco temporale più esteso di quello accertato per la condotta di Enet (si tratta delle deliberazioni nn. 306/2022/S/gas e 307/2022/S/gas con le quali sono state irrogate sanzioni rispettivamente pari a euro 27.000 e euro 20.000).

 Dalla comparazione con le deliberazioni di cui al punto precedente risulta che le condotte ivi sanzionate, oltre ad essere del tutto diverse da quelle oggetto del procedimento sanzionatorio chiuso con la deliberazione 47/2024/S/gas, tanto da integrare una diversa fattispecie di manipolazione di mercato (quella di cui all'art. 2(2), lett. a), punto i., invece che quella di cui all'art. 2(2), lett. a), punto iii. per la quale è stata sanzionata Enet): a) non avevano prodotto alcun impatto significativo sull'andamento dei corsi infrasessione, né sui prezzi medi di sessione o sul prezzo di bilanciamento (tant'è che SRG non è intervenuto a bilanciare il sistema); b) avevano riguardato volumi di gas ridotti; c) non avevano determinato indebiti vantaggi né pregiudizi a terzi. Inoltre, come rilevato dallo stesso Consiglio di Stato, le società destinatarie dei provvedimenti sopra richiamati erano di dimensioni significativamente inferiori a Enet. Sotto tale ultimo profilo, le sanzioni irrogate con

i suddetti provvedimenti hanno avuto una incidenza percentuale sui fatturati rilevanti delle due società superiore rispetto a quella registratasi nel caso Enet (le sanzioni irrogate con le deliberazioni 306 e 307/2022/S/gas erano rispettivamente pari allo 0,058% e allo 0,66% dei relativi fatturati rilevanti delle due società interessate, mentre la sanzione irrogata ad Enet con la deliberazione 47/2024/S/gas rappresenta appena lo 0,010% del suo fatturato rilevante).

La sanzione irrogata con la deliberazione 47/2024/S/gas – e lo stesso vale per la sanzione qui rideterminata – risulta quindi del tutto proporzionata alla maggiore gravità della condotta posta in essere da Enet rispetto alle condotte di assai minore gravità poste in essere dai destinatari delle deliberazioni 306/2022/S/gas e 307/2022/S/gas.

32. Per tutto quanto sopra, in ottemperanza alla Sentenza, la sanzione finale è rideterminata nella misura di euro 861.000

DELIBERA

1. di rideterminare la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con la delibera 47/2024/S/GAS nei confronti di Enet Energy S.A. CHE-273.382.767, in ottemperanza della Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, [omissis], nella somma di euro 861.000 (ottocentosessantunomila);
2. di comunicare il presente provvedimento a Enet Energy S.A. CHE-273.382.767 mediante pec all'indirizzo enetenergy@aziendapec.it; all'ACER all'indirizzo market.conduct@acer.europa.eu; al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Dipartimento Energia, die@pec.mase.gov.it e di pubblicarlo, con gli appositi *omissis*, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

20 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua